DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 39

Inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti - Sanzioni

I direttori degli stabilimenti destinati a divenire ausiliari e le persone preposte agli organi della mano d'opera competenti, che non ottemperino agli obblighi loro incombenti fin dal tempo di pace o all'atto della mobilitazione nei riguardi del personale avente obblighi militari, o dell'assunzione della mano d'opera, sono puniti con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 500 a 3000, salve le maggiori pene stabilite per casi altrimenti previsti dalla presente o da altre leggi.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	VI — Di alcune infrazioni alle disposizioni sull'organizzazione della Nazione per la guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-39-inadempimento-degli-obblighi-relativi-al-personale-degli-stabilimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it